

Foglio informativo relativo al DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO SOCI

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana

Sede Legale: Via Dante Alighieri 25 - 00060 - Riano (RM)

Tel. : 06/9013701 - Fax: 06/9035195

Sito web: www.bccprovinciaromana.it - Email: info@provinciaromana.bcc.it - PEC: 08787.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01025110584

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4705, Cod. ABI: 08787.

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A152559

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il deposito al risparmio

Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perché quest'ultima le custodisca.

È una forma di deposito particolarmente indicata per chi compie un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

I depositi a risparmio possono essere:

- in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
- in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere solo nominativo.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato. Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo.

REQUISITI MINIMI PER L'APERTURA DI UN DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO SOCI

IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE SOCIO DELLA BCC DELLA PROVINCIA ROMANA

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Caratteristiche	
Voce	
Tipologia	NOMINATIVO LIBERO

Tasso di interesse	
Voce	
Tasso* nominale annuo fisso	0,01500%

Tasso* annuo variabile in base ai seguenti scaglioni:

Tasso	Fino a Eur	Tasso	Fino a Eur	Tasso	Fino a Eur	Tasso	Fino a Eur
0,01500%	100.000,00€	0,02000%	200.000,00€	0,02500%	Oltre		

Tasso effettivo**	0,01500%
-------------------	----------

Spese massime	
Voce	Importo
Tenuta libretto annuale	5,10€
Versamenti	0,00€
Prelevamenti	0,00€
Spese per comunicazioni periodiche*: - cartaceo - formato elettronico	1,50€ gratuito
Periodicità di invio	Almeno annuale e all'estinzione del rapporto

Voce	Importo
Spese per altre comunicazioni	2,20€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	7,50€
Spese per richiesta documentazione relativa a singole operazioni	Massimo 5,00€ per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Assicurazione annuale	0,00€
* La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.	

Termini di preavviso e commissioni massime	
Voce	Importo
Rinnovo libretto	0,000% del saldo contabile alla data di rinnovo libretto

Valute	
Voce	
Prelevamenti di contante	Giorno del prelevamento
Versamenti di contante	Giorno del versamento

Altre spese e condizioni	
Imposta di bollo sul rendiconto	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalla legge
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
Periodicità o data di addebito spese e commissioni	Annuale (31/12) o al momento dell'esecuzione dell'operazione
Periodicità di conteggio e liquidazione interessi creditori	Annuale (31/12)
Minimo liquidabile	0,00€

(*) Al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 26%; (**) Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi, secondo la periodicità pattuita ed indicata nel presente documento. In caso di tasso variabile per scaglioni il tasso effettivo indicato è relativo al primo scaglione.

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata.

La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate.

Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Subito dopo l'integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana - Via Dante Alighieri 25 - 00060 - Riano (RM), mail reclami@provinciaromana.bcc.it e PEC 08787.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena

l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario	
Periodicità di conteggio e liquidazione interessi creditori	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.
Tasso effettivo	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.